



Comune di Candia Lomellina

**REGOLAMENTO
COMUNALE
DELLE SAGRE e FESTE
DEL PAESE**

Approvato con delibera C.C. n.34 del 29.09.2014

INDICE

Art.1 Oggetto del Regolamento pag. 3

Titolo I – Svolgimento di sagre e feste paesane

Art. 2 Soggetti organizzatori pag. 3

Art. 3 Attività non consentite pag. 3

Art. 4 Luogo e modalità di svolgimento pag. 4

Art. 5 Durata pag. 4

Art.6 Programmazione annuale pag.5

Art. 7 Requisiti pag. 5

Art. 8 Procedimento pag. 6

Titolo II – Disposizioni finali

Art. 9 Sanzioni pag. 6

Art. 10 Vigilanza pag. 6

Art. 11 Disposizioni transitorie pag. 7

Art. 12 Entrata in vigore pag. 7

Art.1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento di sagre e feste paesane nell'ambito del territorio comunale, nelle quali è prevista la somministrazione di alimenti e bevande e la vendita di prodotti merceologici abitualmente venduti dalla rete distributiva locale.

2. Per sagre e feste paesane si intendono tutte quelle manifestazioni aventi come elemento caratterizzante la somministrazione di alimenti e bevande, che sono legate a tradizioni folcloristiche, culturali e gastronomiche, organizzate in modo occasionale e temporaneo e finalizzate a reperire fondi da destinare a finalità sociali o benefiche.

Titolo I
Svolgimento di sagre paesane e feste

Art. 2
Soggetti organizzatori

1.I soggetti abilitati alla organizzazione di sagre e feste paesane sono:

- a) associazioni culturali, sportive, del tempo libero e del volontariato, pro-loco e altri soggetti no profit, purché regolarmente costituiti e in regola con gli adempimenti dell'albo comunale delle associazioni;
- b) comitati parrocchiali.

Art. 3
Attività non consentite

1.Non è consentito lo svolgimento di sagre e feste paesane nelle quali sia prevista unicamente ed esclusivamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;

2.L'attività di somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere a prevalente tipicità in relazione al territorio e alla caratteristica dell'iniziativa, rispettare prevalentemente la filiera corta, ed essere abbinata ad iniziative culturali o sportive o ricreative od espositive con accesso libero al pubblico.

Art. 4
Luogo e modalità di svolgimento

1. Le sagre e feste paesane potranno svolgersi solo su aree o locali appositamente attrezzati. Qualora l'area della sagra/festa sia circoscritta dovrà essere dichiarata la capienza di massimo afflusso contemporaneo di persone;
2. Le aree per gli spettacoli viaggianti (giostre e simili) sono identificate in piazza S.Carlo, mentre per le manifestazioni varie e occasionali verranno definite dalla giunta comunale a seconda delle esigenze dell'amministrazione.
3. Per le strutture temporanee allestite (gazebo, tenso-strutture, palco, ecc.) dovranno essere forniti prima dell'inizio dell'evento, i certificati di omologazione dei materiali, il corretto montaggio, l'eventuale collaudo e i certificati di conformità alla regola d'arte degli impianti elettrici aggiuntivi;
4. Gli organizzatori sono obbligati a rimuovere le strutture temporanee al termine della sagra/festa, a pulire l'area e ripristinarla nel tempo massimo di 48 ore. A garanzia dei suddetti obblighi dovrà essere depositata apposita cauzione per le altre aree pubbliche o ad uso pubblico. La mancata rimozione delle attrezzature in area pubblica o ad uso pubblico comporta inoltre il pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico maggiorata del 50% per ogni giorno in più;
5. Per i locali o le strutture fisse dovrà essere inoltrata domanda al Comune;
6. Nelle aree pubbliche o ad uso pubblico dovrà essere presentata domanda di concessione di suolo pubblico e dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dal Comune.
7. Per l'utilizzo del palco bisogna presentare richiesta insieme a tutta la documentazione, deve essere restituito al momento della riconsegna dell'area.

Art. 5
Durata

1. Ogni soggetto di cui all'art. 2 potrà effettuare:
 - sagre o feste paesane o rionali per anno solare per un periodo massimo complessivo di 16 giorni anche frazionabile in quattro periodi;

Art. 6
Programmazione annuale

1. Il Comune, tramite il forum, redige e approva il calendario-programma semestrale delle sagre e delle feste paesane e rionali caratterizzate da attività temporanee di somministrazione di bevande ed alimenti.
2. I soggetti interessati all'organizzazione di sagre o feste paesane e rionali, dovranno dare comunicazione entro il 30 novembre e il 31 maggio di ciascun anno, con lettera indirizzata al Comune, della sagra o festa che intendono organizzare nell'anno, indicando:
 - a) denominazione dell'iniziativa;
 - b) luogo e data di svolgimento;
 - c) programma di massima dell'iniziativa;
 - d) relazione che illustri le finalità dell'evento e gli scopi sociali a cui verranno destinate le risorse raccolte con la sagra;
3. Entro il 31 dicembre e il 30 giugno di ciascun anno la Giunta Comunale, previa verifica del rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento, approverà il calendario delle sagre e delle feste paesane che potranno svolgersi nel semestre solare successivo;
4. Il calendario approvato sarà comunicato ai richiedenti. Le feste e sagre non inserite nel calendario approvato dalla Giunta Comunale non potranno aver luogo.

Art. 7
Requisiti

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito delle sagre e feste paesane è limitato alla durata della manifestazione e ai locali o area a cui si riferisce.
2. L'attività di somministrazione di cui al comma 1 non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, delle aree e degli edifici ma è soggetta al rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti (in particolare reg. CE 852/04) ambientali, nonché di quelle in materia di sicurezza.
3. Per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di cui al comma 1, nell'ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico e di quelle organizzate dai soggetti di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), è richiesto esclusivamente il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 13 della L.R.28/2005, nonché il rispetto delle norme igienico sanitarie, ambientali e di quelle in materia di sicurezza. Verrà effettuato apposito controllo per verificare che gli organizzatori abbiano i requisiti previsti dal D. Lgs.460/1997.

Art. 8 Procedimento

1. Gli organizzatori delle sagre e feste paesane inserite nel calendario di cui all'art.6 sono tenuti a presentare 10 giorni prima della data di inizio della manifestazione:

- a) Denuncia d'inizio attività di somministrazione temporanea e contestuale domanda di autorizzazione;
- b) In particolare per la diffusione musicale all'aperto dovrà essere presentata dichiarazione di rispetto dei limiti o richiesta di deroga ai limiti di rumorosità;

2. Il mancato rispetto del termine di 10 giorni o la mancanza o carenza degli allegati rende l'istanza irricevibile;

3. Al momento del ritiro dell'autorizzazione dovranno essere prodotti:

- a) certificato di conformità degli impianti elettrici aggiuntivi;
- b) certificati di corretto montaggio ed eventuale collaudo delle strutture temporanee allestite;

4. Qualora il programma della sagra o festa preveda anche: installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante o gonfiabili, competizioni sportive, raduni o simili, concerti e spettacoli dovrà essere presentata agli uffici comunali competenti apposita e separata istanza di autorizzazione;

5. E' fatto obbligo di presentare la notifica sanitaria ai sensi del Reg. CE 852/2004 per l'attività di somministrazione e in caso di vendita alimentare solo qualora vi sia manipolazione o trasformazione.

Titolo II Disposizioni Finali

Art. 9 Sanzioni

- 1. Fatte salve le sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge le violazioni al presente regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria da euro 150 a euro 450, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia.
- 2. Se l'associazione dovesse chiedere l'utilizzo dei locali prima della concessione data dall'art.4, l'associazione dovrà versare euro 10 per ogni giorno di richiesta anticipata.

Art. 10 Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, nonché in generale tutte le altre Forze dell'Ordine.

Art. 11
Disposizione transitoria

1. Le norme di cui al presente regolamento, fatta eccezione per l'art. 6 "Programmazione annuale", verranno applicate alle sagre e feste paesane, che si svolgeranno dopo la data di entrata in vigore del regolamento stesso.
2. Le norme di cui all'art. 6 "Programmazione annuale" verranno applicate a decorrere dalle sagre e feste paesane e rionali che si svolgeranno nel 2015 e pertanto le istanze di inserimento nel calendario – programma annuale delle stesse dovranno pervenire entro e non oltre il 31 dicembre 2014 per il primo semestre e il 31 maggio 2015 per il secondo semestre.

Art. 12
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione e da tale data decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§